

## **RISCATTO AGEVOLATO DELLA LAUREA PER GLI UNDER 45: UN'OPPORTUNITA' DA VALUTARE CON ATTENZIONE.**

### **SI PUÒ FARE DOMANDA FINO AL COMPIIMENTO DEL 45ESIMO ANNO DI ETÀ**

Il decreto sulla quota 100, entrato in vigore il 29 gennaio 2019, all'articolo 20 comma 6 consente un riscatto agevolato della laurea, ma anche della scuola di specializzazione e del dottorato di ricerca ad un costo agevolato pari 5.124 euro per ogni anno riscattato.

Normalmente il riscatto della laurea costa il 33% della retribuzione annua un dirigente in servizio con una retribuzione di 60.000 euro deve sborsare 19.800 euro all'anno.

Tutte le cifre di cui sopra sono deducibili dal reddito imponibile in pratica se si accetta di versare 5.124 euro di riscatto si abbatte l'imponibile di 5.124 con un risparmio di almeno il 40% in pratica si pagano 3.074 euro lordi.

Analogamente anche per il riscatto non agevolato si ottengono le stesse agevolazioni fiscali in percentuale. (vedi Tabella 1)

Sono riscattabili tutti i periodi successivi al 31.12.1995 purché non si sia in possesso di contributi legati ad attività lavorative o riscatti precedenti al 1.1.1996.

Anche il servizio militare e le gravidanze al di fuori del rapporto di lavoro (entrambe queste fattispecie prevedono riscatto gratuito a domanda) se anteriori al 1996 interdicono questa facoltà.

Tuttavia questo riscatto impedisce anche per il futuro il più oneroso riscatto ordinario e non consente pena decadenza e restituzione dei contributi versati, riscatti e ricongiunzioni di periodi anteriori al 1.1.1996. In pratica si deve restare per sempre nel sistema contributivo.

Il riscatto agevolato può essere anche frazionato per la parte di laurea o scuola di specializzazione successiva al 1995, anche se in tal caso si rinuncia a riscattare la parte anteriore al 1996 pena la decadenza dal riscatto agevolato e la restituzione dei contributi versati.

Seconda consolidata letteratura la data di riscatto della laurea si può richiedere sia partendo dalla data di immatricolazione per i sei anni successivi sia dalla data di laurea per i sei anni antecedenti.

Il pagamento può essere rateale (che ottimizza i benefici fiscali spalmandoli sull'aliquota marginale) con tenuta diretta in busta paga incassando automaticamente i benefici fiscali senza ulteriori adempimenti da parte dell'interessato.

Deve essere chiaro che non è indifferente ai fini della futura pensione versare circa 30.000 euro o circa 120.000, il sistema contributivo infatti restituisce in proporzione a quanto versato: chi più versa più avrà.

I benefici fiscali sono maggiori in cifra per chi versa di più rispetto a chi ricorre al riscatto agevolato pur essendo la percentuale del beneficio uguale.

Tuttavia dal punto di vista dell'anzianità i due riscatti sono equipollenti in quanto entrambi consentono di incrementarla di tanti anni quanti sono stati quelli riscattati.

Ricordiamo che per andare in pensione, anche con la quota 100, occorrono non meno di 38 anni di contributi e pertanto chi ha cominciato a lavorare a 30 anni è destinato a lavorare almeno fino alla data della pensione di vecchiaia ovvero fino a 67 anni, inoltre questo limite attuale verrà adeguato con cadenza biennale sulla base dell'aspettativa di vita.

Il riscatto pertanto è l'unica alternativa alla scelta di lavorare fino a tarda età.

Infine mentre l'anzianità collegata alla specializzazione e del dottorato, dal punto di vista dell'anzianità ma non dal punto di vista economico, può essere recuperata con il cumulo in quanto si sovrappone alla contribuzione Enpam quota A, l'anzianità legata alla laurea è recuperabile solo con il riscatto.

Le specializzazioni mediche iniziate a partire dal 2006 se già godono di contribuzione alla gestione separata non sono interessate dal provvedimento.

Pertanto:

- prima del compimento del 45° anno va valutata con attenzione la possibilità di chiedere il riscatto agevolato che a differenza del riscatto ordinario, al momento non potrà più essere richiesto dopo il compimento del 45° anno;
- la domanda non obbliga al pagamento; solo successivamente Inps chiederà il pagamento ed è possibile la rinuncia. Per converso in mancanza di domanda non sarà possibile accedere al beneficio.
- Nel dubbio quindi è opportuno fare domanda.

**Anaa Assomed ha richiesto l'ampliamento a 50 anni della facoltà di cui sopra e la soppressione dell'incompatibilità tra riscatto agevolato e contributi anteriori al 1996.**

Confidiamo che in sede di conversione del decreto le nostre istanze vengano accolte.  
Tuttavia essendo un decreto legge le norme sono già valide salvo successive modifiche.

**E' UN'IMPORTANTE OPPORTUNITÀ  
SPECIE PER CHI NON HA MOLTA DISPONIBILITÀ DA INVESTIRE IN PREVIDENZA.  
PER INFORMAZIONI SCRIVI A [servizi@anaao.it](mailto:servizi@anaao.it)**



**DIVULGA QUESTA INFORMAZIONE** AI COLLEGHI GIOVANI CHE CONOSCI ANCHE LORO POSSONO RICEVERE ASSISTENZA SCRIVENDO A [servizi@anaao.it](mailto:servizi@anaao.it)



ANAAO GIOVANI ORGANIZZERA' APPOSITI **SPAZI INFORMATIVI** SULLA PREVIDENZA DEI GIOVANI CHE DEVONO VALUTARE OLTRE AI RISCATTI LE PREROGATIVE DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I PROPRI ISCRITTI.



SEGNALIAMO INFINE CHE IL DECRETO QUOTA 100 CONSENTE IL **RISCATTO AGEVOLATO** ANCHE DI PERIODI SENZA CONTRIBUZIONE SUCCESSIVI AL 1995 OLTRE ALLA LAUREA.



LA **DOMANDA** PUO' ESSERE FATTA PRESSO L'AMMINISTRAZIONE OPPURE **ONLINE** PREVIA ACQUISIZIONE PIN PERSONALE

([www.inps.it](http://www.inps.it) vai su TUTTI I SERVIZI – RISCATTO DI LAUREA - RISCATTO DELLA LAUREA AI FINI PENSIONISTICI PER GLI ISCRITTI ALLE CASSE CPDL, CPS, CPI E CPUG)

oppure



**CONCTAT CENTER** numero **803164** gratuito da rete fissa oppure **06164164** da rete mobile)

Giorgio Cavallero  
Vice Segretario Nazionale Vicario Anaa Assomed

**TABELLA 1**

**RISPARMIO FISCALE DEL RISCATTO DI LAUREA, SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATO DI RICERCA**

**REDDITO FINO A 55.000 euro lordi annui**

aliquota 38%

+ addizionale regionale (variabile nelle varie Regioni almeno 1,4%)

+ addizionale comunale (variabile nei vari Comuni almeno 0,6%)

risparmio fiscale almeno 40%

Il costo annuo di un riscatto di 5.124 euro costa in termini reali non più di 3.074 euro.

Un anno di riscatto non agevolato per 60.000 euro di retribuzione lorda (reddito da lavoro dipendente 53.500 circa) costa 19.800 euro che con il beneficio fiscale di cui sopra si riduce a non più di 11.880 euro netti per ogni anno di riscatto.

**REDDITO FINO A 75.000 euro lordi annui**

aliquota 41%

+ addizionale regionale (variabile nelle varie Regioni almeno 1,4%)

+ addizionale comunale (variabile nei vari Comuni almeno 0,6%)

risparmio fiscale almeno 43%

Il costo annuo di un riscatto di 5.124 euro costa in termini reali non più di 2.920 euro.

Un anno di riscatto non agevolato per 75.000 euro di retribuzione lorda (reddito da lavoro dipendente 65.000 circa) costa 24.750 euro che con il beneficio fiscale di cui sopra si riduce a non più di 14.108 euro.

**REDDITO superiore a 75.000 euro lordi annui**

aliquota 43%

+ addizionale regionale (variabile nelle varie Regioni almeno 1,4%)

+ addizionale comunale (variabile nei vari Comuni almeno 0,6%)

risparmio fiscale almeno 45 %

Il costo annuo un riscatto di 5.124 euro costa in termini reali non più di 2.818 euro.

Un anno di riscatto non agevolato per 90.000 euro di retribuzione lorda (reddito da lavoro dipendente 79.000 circa) costa 29.700 euro che con il beneficio fiscale di cui sopra si riduce a non più di 16.335 euro.

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

**DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4:**

**“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.**

**Articolo 20. Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione**

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335\*, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data del primo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184\*\*. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell'onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.

6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184\*\*, dopo il comma 5 -ter, è aggiunto, in fine, il seguente: «5 - quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.».

**\*Legge 8 agosto 1995, n. 335**

**“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”**

**Articolo 2, comma 26**

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività

**\*\*Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184**

**“Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”**

**Articolo 2 “Corsi universitari di studio”**

1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

**Anaao Assomed**

Via XX Settembre 68 - 00187 Roma

Tel. 064245741 - Fax 0648903523

[segreteria.nazionale@anaao.it](mailto:segreteria.nazionale@anaao.it)

[segreteria.nazionale@anaaopostecert.it](mailto:segreteria.nazionale@anaaopostecert.it)

[www.anaao.it](http://www.anaao.it)

3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'*articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995*.

4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'*articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338*. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.

4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata *legge n. 335 del 1995*, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233*, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

5-ter. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233*, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

incremento pensionistico dopo riscatto agevolato  
 con il riscatto anticipa la pensione a 63 anni  
 con quota 100 o cumulo  
 a parità di aspettativa di vita e di incremento del PIL  
 rispetto ai valori attuali

soggetto di 32 anni  
 assunto 2002  
 iscritto albo 1996

	versamenti annui	montante precedente	tasso rivalutazione	rivalutazione	montante
1996	19.800,00	0	0,062054		19800,00
1997	19.800,00	19800,00	0,055871	1106,25	40706,25
1998	19.800,00	40706,25	0,053597	2181,73	62687,98
1999	19.800,00	62687,98	0,056503	3542,06	86030,04
2000	19.800,00	86030,04	0,051781	4454,72	110284,76
2001	19.800,00	110284,76	0,047781	5269,52	135354,27
2002		135354,27	0,043698	5914,71	141268,99
2003		141268,99	0,041614	5878,77	147147,75
2004		147147,75	0,039272	5778,79	152926,54
2005		152926,54	0,040506	6194,44	159120,98
2006		159120,98	0,035386	5630,66	164751,64
2007		164751,64	0,033937	5591,18	170342,81
2008		170342,81	0,034625	5898,12	176240,93
2009		176240,93	0,033201	5851,38	182092,31
2010		182092,31	0,017935	3265,83	185358,13
2011		185358,13	0,016165	2996,31	188354,45
2012		188354,45	0,011344	2136,69	190491,14
2013		190491,14	0,001643	312,98	190804,12
2014		190804,12	0	0,00	190804,12
2015		190804,12	0,005058	965,09	191769,21
2016		191769,21	0,004684	898,25	192667,45
2017		192667,45	0,005205	1002,83	193670,29
2018		193670,29	0,0013478	261,03	193931,32
2018		193931,32	0,0013478	261,38	194192,70
2019		194192,70	0,0013478	261,73	194454,43
2020		194454,43	0,0013478	262,09	194716,51
2021		194716,51	0,0013478	262,44	194978,95
2022		194978,95	0,0013478	262,79	195241,75
2023		195241,75	0,0013478	263,15	195504,89
2024		195504,89	0,0013478	263,50	195768,39
2025		195768,39	0,0013478	263,86	196032,25
2026		196032,25	0,0013478	264,21	196296,46
2027		196296,46	0,0013478	264,57	196561,03
2028		196561,03	0,0013478	264,92	196825,96
2029		196825,96	0,0013478	265,28	197091,24
2030		197091,24	0,0013478	265,64	197356,88
2031		197356,88	0,0013478	266,00	197622,88
2032		197622,88	0,0013478	266,36	197889,23
2033		197889,23	0,0013478	266,72	198155,95
	coefficiente	0,04856			
	incremento annuo	9622,45			
	lordo				
	incremento mensile	740,19			
	lordo				